

proposta di legge n. 102

a iniziativa dei Consiglieri Giacinti, Biancani, Traversini

presentata in data 22 dicembre 2016

MISURE URGENTI DI ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge contiene disposizioni di aggiornamento e di manutenzione dell'ordinamento regionale nonché la proroga di alcuni termini in scadenza nei settori della caccia, dell'ambiente e dell'ordinamento istituzionale e servizi socio-sanitari.

Gli articoli da 1 a 7 (Capo I) modificano singole norme delle leggi regionali 7/1995, 8/2007 e 18/2016.

Nello specifico l'articolo 1 modifica le norme relative alla gestione delle Oasi di protezione; l'articolo 2 modifica le norme sulle iscrizioni agli ATC; gli articoli 3 e 4 introducono modifiche alle norme sul risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria, l'articolo 5 ripartisce diversamente le risorse del fondo regionale istituito con legge 7/1995; l'articolo 6 modifica l'articolo 3 della l.r. 8/2007 che disciplina la riconsegna del tesserino. All'articolo 7 vengono prorogati termini di esercizio da parte delle Province di funzioni inerenti il settore venatorio.

Al Capo II vengono disciplinate normative relative all'ambiente.

In particolare l'articolo 8 proroga le procedure di approvazione del piano di bacino di cui alla l.r. 13/1999, a seguito degli eventi sismici di ottobre 2016. L'articolo 9 introduce modifiche alle assemblee territoriali di ambito (ATA) di cui all'articolo 8 della l.r. 24/2009. Infine l'articolo 10 proroga i termini per gli impianti termici degli edifici.

Al Capo III, infine, vengono introdotti l'istituto dei permessi per alcuni componenti della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna (articolo 11) e delle misure di razionalizzazione organizzativa dell'Ente (articolo 12) nonché con l'articolo 13 sono prorogati i termini per l'adeguamento ai requisiti minimi strutturali ed organizzativi da parte delle strutture e dei servizi socio-sanitari.

Gli articoli 14 e 15 contengono, rispettivamente, l'invarianza finanziaria e la dichiarazione d'urgenza.

CAPO I
Caccia**Art. 1**

(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 7/1995)

1. Al comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) le parole: "le province" sono sostituite dalle seguenti: "gli ambiti territoriali di caccia".

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 7/1995 è inserito il seguente:

"5 bis. La gestione delle oasi è affidata all'ATC sulla base di uno specifico piano di gestione, approvato dalla Regione. Il soggetto gestore, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta alla Regione un programma annuale delle attività, corredato dalla relazione descrittiva dell'attività svolta nell'anno precedente. La Regione, entro trenta giorni dalla data di presentazione del programma, formula osservazioni alle quali deve attenersi il soggetto gestore. Qualora entro il predetto termine non vengano formulate osservazioni il programma si intende approvato. La Regione svolge attività di controllo sulla corretta esecuzione delle attività gestionali."

3. Il comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

"6. La Regione, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, può autorizzare nelle oasi di protezione catture a scopo di studio; può altresì autorizzare la cattura di esemplari viventi di determinate specie di fauna selvatica quando esse arrechino danni rilevanti alle colture agricole o forestali e, per l'eccessivo numero dei capi, turbino l'equilibrio biologico dell'ambiente."

Art. 2

(Modifica all'articolo 16 della l.r. 7/1995)

1. Al comma 5 dell'articolo 16 della l.r. 7/1995 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "In deroga a quanto previsto al comma 3, l'ATC può prevedere l'iscrizione giornaliera degli ospiti ammessi al prelievo del cinghiale ai sensi del regolamento previsto all'articolo 27 bis, subordinatamente al versamento di una quota stabilita annualmente dall'ATC stesso."

Art. 3

(Modifica all'articolo 19 della l.r. 7/1995)

1. Il comma 7 dell'articolo 19 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“7. L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede altresì, con risorse proprie, al risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché all'erogazione di contributi per interventi finalizzati alla prevenzione dei danni medesimi.”.

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 34 della l.r. 7/1995)

1. L'articolo 34 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 34 (Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria)

1. Gli ATC risarciscono, con risorse proprie, i danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle zone di sperimentazione e nei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, nelle oasi di protezione, nelle aree di rispetto e nel territorio di caccia programmata.

2. Il risarcimento dei danni provocati nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agriturismo-venatorie e nelle zone per l'addestramento dei cani e per le gare cinofile fa carico ai rispettivi concessionari.

3. Il proprietario o conduttore del fondo è tenuto a denunciare immediatamente i danni rispettivamente al comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia o al concessionario.”.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 41 della l.r. 7/1995)

1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 41 della l.r. 7/1995 è sostituita dalla seguente:

“a) 51 per cento alla Regione per i compiti di cui alla presente legge, compreso il rimborso ai Comuni per il rilascio dei tesserini di cui all'articolo 29;”.

2. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 41 della l.r. 7/1995 è sostituita dalla seguente:

“d) 40 per cento agli Ambiti Territoriali di Caccia;”.

3. La lettera e) del comma 3 dell'articolo 41 della l.r. 7/1995 è abrogata.

4. Il comma 4 dell'articolo 41 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“4. I criteri e le modalità di concessione delle risorse di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 3 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.”.

Art. 6

(Modifica all'articolo 3 della l.r. 8/2007)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 8 (Disciplina delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e dell'articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e modifica alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria") è sostituito dal seguente:

"2. Entro trenta giorni successivi al termine della stagione venatoria i soggetti abilitati ad effettuare i prelievi devono riconsegnare, anche a mezzo posta o tramite le Associazioni venatorie, all'ATC il tesserino di cui al comma 1. L'ATC rilascia apposita ricevuta di consegna del tesserino. Entro il 30 aprile di ogni anno l'ATC invia alla struttura organizzativa competente in materia di caccia e all'Osservatorio faunistico regionale (OFR) l'elaborazione dei dati relativi al prelievo effettuato."

Art. 7

(Modifica all'articolo 9 della l.r. 18/2016)

1. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 1 agosto 2016, n. 18 (Disposizioni urgenti di adeguamento dell'ordinamento regionale) le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".

**CAPO II
Ambiente****Art. 8**

(Proroga dei termini di cui all'articolo 11 della l.r. 13/1999)

1. A seguito degli eventi sismici del mese di ottobre 2016, i termini indicati dalle lettere b), c) e d) del comma 2, dell'articolo 11 della legge regionale 25 maggio 1999, n. 13 (Disciplina regionale della difesa del suolo) sono prorogati, secondo specifiche modalità dettate dalla Giunta regionale, sino al limite complessivo massimo di ulteriori centoottanta giorni.

2. La Giunta regionale approva l'atto di cui al comma 1 entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore di questa legge.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano esclusivamente ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 9

(Modifica all'articolo 8 della l.r. 24/2009)

1. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) è sostituito dal seguente:

“3. Le quote di rappresentanza degli enti locali nell'ATA sono determinate in base ai seguenti criteri:

- a) 10 per cento ai Comuni sulla base della superficie del territorio comunale;
- b) 85 per cento ai Comuni sulla base della popolazione residente in ciascun Comune, quale risulta dai dati del più recente censimento ISTAT;
- c) 5 per cento alla Provincia.”.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 18 della l.r. 19/2015)

1. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 19/2015 le parole: “entro un anno dal termine della proroga” sono sostituite dalle seguenti: “entro due anni dal termine della proroga;”.

2. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 (Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici), è aggiunta la seguente:

“h bis) in fase di prima applicazione di questa legge, le Autorità competenti, previa comunicazione alla struttura organizzativa regionale competente, possono disporre, per gli impianti di cui alla lettera h) per i quali la scadenza prevista dall'Allegato 3 cade entro i primi cinque mesi dell'anno 2017, la proroga della trasmissione del rapporto di controllo munito di segno identificativo, fino alla data del 30 giugno 2017;”.

CAPO III**Ordinamento Istituzionale****Art. 11**

(Modifica alla l.r. 30/2016)

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia) è inserito il seguente:

“Articolo 5 bis (Permessi)

1. Alla Presidente e alle due Vice Presidenti della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, qualora lavoratrici dipendenti, è riconosciuto il diritto di assentarsi dal servizio per

il tempo strettamente necessario per la partecipazione alle sedute dell'Ufficio di Presidenza e della Commissione stessa e per il raggiungimento del luogo di loro svolgimento.

2. La Presidente della Commissione, se lavoratrice dipendente, ha diritto altresì a permessi retribuiti per svolgere attività documentata connessa all'esercizio del mandato, fino ad un massimo di ventiquattr'ore lavorative al mese.”.

Art. 12

(Razionalizzazione organizzativa)

1. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale predispongono, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno per gli anni 2017, 2018 e 2019, un piano per la copertura dei posti dirigenziali vacanti della rispettiva dotazione organica, anche mediante utilizzo dei risparmi degli anni precedenti ancora disponibili, nel rispetto della misura percentuale fissata dal comma 5 dell'articolo 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 13

(Modifica all'articolo 25 della l.r. 21/2016)

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati) dopo le parole: “della Giunta regionale 24 ottobre 2000, n. 2200” sono aggiunte le seguenti: “e sono prorogati i termini per l'adeguamento ai requisiti minimi strutturali ed organizzativi previsti dalle medesime disposizioni”.

Art. 14

(Invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 15

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.